

A cura di Cinzia De Stefanis

Modello 730/Quadro A

Redditi dei terreni

Categoria: **Imprese**
Sottocategoria: **Agricoltura**

Con il **Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68472/2024** l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Compilazione del modello A	3
Riferimenti normativi	12

Premessa

Il quadro A è composto da un'unica sezione e deve essere compilato dal contribuente che possiede, a qualunque titolo, terreni ubicati nel territorio dello Stato, iscritti o che devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.



NOTA BENE - I terreni agricoli non affittati, in linea generale sono soggetti ad IMU e conseguentemente non scontano IRPEF e addizionali sul reddito dominicale; tale reddito, che dovrà essere in ogni caso dichiarato, non confluirà quindi nel reddito complessivo, ma potrà assumere rilevanza nell'ambito delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Diversamente, i terreni esenti IMU, anche non affittati, scontano IRPEF e addizionali sia sul reddito dominicale, che sul reddito agrario.



L'articolo 1, comma 44, Legge n. 232/2016, come modificato dalla Legge di Bilancio 2023, per gli anni 2017-2023 i redditi dominicali ed agrari non concorrono in nessun caso alla formazione della base imponibile IRPEF di coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Segnaliamo che con **l'art. 13, comma 3-bis, D.L. n. 215/2023** è stato prorogato il beneficio sopra illustrato prevedendo che i redditi in esame concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo sulle base di specifiche percentuali. Tale modifica avrà delle ripercussioni nel Mod. 730/2025.

Dichiarazione dei redditi e terreni

Le ipotesi che si possono individuare con riferimento ai terreni nella dichiarazione dei redditi possono essere così sintetizzate:

1.	→	terreni che producono redditi fondiari (agrari e dominicali) che devono essere dichiarati nel quadro "Redditi dei terreni";
2.	→	terreni che non producono reddito fondiario e che quindi non vanno indicati in dichiarazione, oppure devono essere dichiarati in quadri diversi da quello dedicato ai terreni.

Compilazione del modello A

Il quadro A si compone di 10 colonne e 6 righe.

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice allegate alle istruzioni in commento alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".



NOTA BENE - Ogni terreno (o ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato utilizzando un singolo rigo; qualora il numero di righe sia insufficiente per indicare i terreni posseduti o utilizzati dal contribuente, si dovrà compilare un ulteriore quadro A e numerare progressivamente i fogli del modello.

Colonne da 1 a 3 – Redditi dominicale e agrario non rivalutati

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1										
A2	,00		,00							
A3	,00		,00							

Il valore del reddito dominicale e del reddito agrario, oltre che dalla visura rilasciata dal catasto, si evincono, se non vi sono state variazioni di coltura dei terreni anche dalle colonne 1 e 3 delle dichiarazioni dell'anno precedente (Mod. 730/2023 o Mod. REDDITI 2023).



ATTENZIONE! Nella **colonna 1** e nella **colonna 3** del **quadro A** vanno riportati, al netto della rivalutazione (salvo alcuni casi particolari), il reddito dominicale ed il reddito agrario arrotondati all'unità di euro.

La rivalutazione (80% e 70%) sarà operata dal soggetto che presta assistenza fiscale.

In sede di compilazione del Mod. 730/2024 si deve tener conto degli effetti dell'IMU relativi ai terreni non affittati; il contribuente, in linea generale, dovrà continuare ad indicare sia il reddito dominicale che il reddito agrario.

Tuttavia, in caso di terreni non affittati, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito del terreno tenendo conto del solo reddito agrario; fanno eccezione alla regola generale i terreni esenti IMU: tali terreni, infatti, sono assoggettati ad IRPEF (sia il reddito dominicale, che il reddito agrario) anche se non affittati.



RICORDA - Per il periodo 2017-2023 è inoltre necessario tener conto del fatto che se il dichiarante è un coltivatore diretto/IAP iscritto nella previdenza agricola, i redditi dominicale ed agrario non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

Per il 2024 e il 2025 l'esenzione è prevista sulla base di specifiche percentuali. Tali redditi dovranno comunque essere indicati nel quadro A; tuttavia, il soggetto che presta assistenza fiscale non ne terrà conto ai fini del reddito complessivo, e li indicherà, rivalutati, nel rigo 147, Mod. 730-3.

Colonna 1	Indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.
Colonna 3	Indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. In caso di conduzione associata , nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali. In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo)

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00					□		
A2	,00		,00					□		
A3	,00		,00					□		

Nella colonna 2 va indicato il codice che descrive la modalità di utilizzo del terreno nel corso del periodo d'imposta.

Le istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2024 prevedono **8 diverse tipologie di codice utilizzo**.

1. Proprietario del terreno non concesso in affitto

Il soggetto che detiene il terreno a titolo di proprietà deve dichiarare il reddito dominicale ed il reddito agrario derivanti, rispettivamente, dal possesso e dall'utilizzo del terreno. Il reddito imponibile, in via generale, è pari al valore del reddito agrario rivalutato, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso; come noto, infatti, il reddito dominicale è in questo caso (salvo i casi in cui l'IMU non è dovuta) non soggetto ad IRPEF; tuttavia, tale dato dovrà comunque essere riportato nel Mod. 730-3, a rigo 147.



ATTENZIONE! Si ricorda che, in base all' art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 , i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola per gli anni di imposta da 2017 a 2023. Per il 2024 e il 2025 l'esenzione è prevista sulla base di specifiche percentuali.



Esempio: Quadro "A" – Redditi da terreni

Il contribuente è co-proprietario al 50% di un terreno, acquisito il 01.07.2023 e personalmente condotto. Dall'atto di provenienza del terreno risulta un reddito dominicale di € 40,00 ed un reddito agrario di € 22,30.

Il Quadro "A" dovrà essere così compilato:

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI (reddito terreno (ago precedente))	CONTINUAZIONE (reddito terreno (ago precedente))	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	40,00	1	22,00	184	50	,00		<input type="checkbox"/>	X	

Si ricorda che, in base all' art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 , i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola per gli anni di imposta da 2017 a 2023. Per il 2024 e il 2025 l'esenzione è prevista sulla base di specifiche percentuali.

2. Terreno concesso in affitto in regime vincolistico

Tale situazione ricorre quando il contribuente affitta il proprio terreno con contratto stipulato ai sensi della Legge n. 203/1982: in questo caso va riportato il reddito dominicale, il reddito agrario (indicazione che tuttavia non influenzerà il reddito imponibile) ed il canone d'affitto.

Il **reddito imponibile** sarà rappresentato:

1.	→	dal canone d'affitto , se lo stesso è minore dell'80% del reddito dominicale rivalutato (aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 30%, per i soggetti diversi da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola);
2.	→	dal reddito dominicale rivalutato (aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 30%, per i soggetti diversi da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola), se l'80% dello stesso è minore del canone d'affitto.



ATTENZIONE! Se il terreno è di proprietà di coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola, il reddito sopra individuato, per gli anni dal 2017 al 2023, non è imponibile ai fini IRPEF, e verrà indicato da chi presta assistenza fiscale nel Mod. 730-3 al rigo 147 (redditi fondiari non imponibili). Per il 2024 e il 2025 l'esenzione è prevista sulla base di specifiche percentuali.

Esempio

Il contribuente ha acquistato, in piena proprietà, il 01.05.2023 un terreno e lo ha concesso, in pari data, l'affitto in regime legale del canone. Il canone percepito ammonta a € 450.

Dall'atto di provenienza del terreno risulta un reddito dominicale di € 40,00 ed un reddito agrario di € 22,30.

Il Quadro "A" sarà così compilato:

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno, atto precedente)	IMU NON dovuta	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	40,00	2	22,00	245	100	450,00		<input type="checkbox"/>		

3. Terreno concesso in affitto in regime di libero mercato

Per il terreno affittato in regime di libero mercato la tassazione avviene esclusivamente in base al valore del reddito dominicale rivalutato (aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 30%, per i soggetti diversi da coltivatori diretti/ IAP iscritti nella previdenza agricola) eventualmente rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso. Non rileva l'ammontare dell'affitto percepito (quest'ultimo dato non deve essere riportato nel quadro A).

Se il terreno affittato è di proprietà di un coltivatore diretto/IAP iscritto nella previdenza agricola, il relativo reddito dominicale, per gli anni di imposta dal 2017 al 2023, non è imponibile ai fini IRPEF. Per il 2024 e il 2025 l'esenzione è prevista sulla base di specifiche percentuali.



Esempio

Il contribuente ha acquistato, in piena proprietà, il 01.05.2023 un terreno e lo ha concesso, in pari data, l'affitto in regime legale del canone. Il canone percepito ammonta a € 1.000.

Dall'atto di provenienza del terreno risulta un reddito dominicale di € 40,00 ed un reddito agrario di € 22,30.

Il Quadro "A" sarà così compilato:

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno (s) precedentemente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	40,00	3	22,00	245	100	0,00		<input type="checkbox"/>		

4. Terreno condotto in affitto

Anche il soggetto che prende in affitto un terreno è obbligato a dichiarare il reddito percepito dall'utilizzo dello stesso. Il reddito imponibile è rappresentato dal reddito agrario rivalutato del 70% (aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 30%, in caso di soggetti diversi da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola), eventualmente riportato ai giorni ed alla percentuale di possesso. Se il conduttore del fondo è anche titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare può essere indicato indifferentemente il codice 4 o 7.



ATTENZIONE! Se il terreno è condotto in affitto da un coltivatore diretto/IAP iscritto nella previdenza agricola, il relativo reddito agrario non è imponibile a fini IRPEF per gli anni dal 2017 al 2023. Per il 2024 e il 2025 l'esenzione è prevista sulla base di specifiche percentuali.

5. Socio di società semplice. Reddito dominicale e/o agrario imponibile Irpef

Le società semplici che svolgono attività agricola presentano il Mod. REDDITI - Società di Persone ed Equiparate; i soci che partecipano alla società possono utilizzare il Mod. 730 per dichiarare i redditi derivanti dalla partecipazione nella società. Il codice "5" va utilizzato per indicare i redditi dominicale e/o agrario imponibili ai fini IRPEF attribuiti dalla società; tipicamente, si tratta di:

1.	→	terreno di proprietà della società semplice non soggetto ad IMU;
2.	→	terreno di proprietà della società concesso in affitto.



Esempio

Il contribuente Mario Rossi è socio di una società semplice. Dal riparto delle quote di reddito dominicale e agrario del terreno di proprietà della Ortofrutta S.S. risultano i seguenti valori a lui imputabili:

- ➔ reddito agrario rivalutato: € 120,00
- ➔ reddito dominicale rivalutato: € 290,00

Il Quadro "A" dovrà essere compilato come segue:

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno (sì) precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO (CUAP)
				GIORNI	%					
A1	.00	5	120.00			.00		<input type="checkbox"/>		
A2	290.00	10	.00			.00		<input checked="" type="checkbox"/>		

6. Partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare

In presenza di impresa familiare agricola il titolare non può utilizzare il Mod. 730, ma deve presentare il Mod. REDDITI; il partecipante può utilizzare il Mod. 730 per dichiarare la quota di spettanza di reddito agrario attribuita dal titolare. Se il contribuente possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, va dichiarato anche il reddito dominicale; se il terreno risulta assoggettato ad IMU tale reddito sarà indicato nel rigo 147, Mod. 730-3 (redditi fondiari non imponibili), non partecipando alla formazione del reddito complessivo. Nei casi in cui l'IMU non è dovuta, il contribuente dovrà barrare la casella di colonna 9 e il reddito dominicale dovrà essere indicato da chi presta l'assistenza fiscale a rigo 1, Mod. 730-3, in quanto soggetto ad IRPEF.

7. Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare

Il titolare dell'impresa agricola individuale deve dichiarare il reddito derivante dall'utilizzo del fondo. Se il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare è anche il proprietario del terreno, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7; se è anche il conduttore del fondo, può essere indicato indifferentemente il codice 4 o 7. Va dichiarato solo il reddito agrario se il contribuente non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Diversamente, va indicato anche il reddito dominicale; se il terreno risulta assoggettato ad IMU tale reddito sarà riportato nel rigo 147, Mod. 730-3, non partecipando alla formazione del reddito complessivo. Se il terreno non è soggetto ad IMU il contribuente dovrà barrare la casella di colonna 9 e il reddito dominicale confluirà nel rigo 1, Mod. 730-3, in quanto soggetto ad IRPEF.

10. Socio di società semplice – Reddito dominicale e/o agrario non imponibile Irpef

Il codice 10 permette l'indicazione della quota di:

1.	→	reddito dominicale attribuito al socio dalla società semplice, derivante da terreni non in affitto soggetti ad IMU;
2.	→	reddito dominicale e/o agrario attribuito, dalla società semplice, al socio coltivatore diretto/IAP iscritto nella previdenza agricola. Tali redditi non sono considerati ai fini del calcolo di IRPEF e addizionali e confluiscono nel rigo 147, Mod. 730-3.

Colonne 4 e 5 – Giorni e percentuale di possesso

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00					□		
A2	,00		,00					□		
A3	,00		,00					□		

Nella Colonna 4 e nella colonna 5, vanno indicato rispettivamente:

il periodo di possesso	→	del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365;
la percentuale di possesso	→	espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 – Canone di affitto in regime vincolistico

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00					□		
A2	,00		,00					□		
A3	,00		,00					□		

Nella Colonna 6 va indicato il canone, qualora il terreno sia stato affittato in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico).

Il canone d'affitto, in tale caso, va esposto senza rapporto alla percentuale di possesso, ma corrispondentemente al periodo di possesso, indicato a colonna 4.

Colonna 7 – Casi particolari

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno ago. precedenti)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	.00		.00							
A2	.00		.00							
A3	.00		.00							

Alcune situazioni contingenti consentono al contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello che sarebbe il reddito imponibile secondo le regole ordinarie, attraverso particolari modalità di compilazione del quadro A. Le istruzioni ministeriali prevedono quattro diverse fattispecie, identificate da un preciso codice numerico (2, 3, 4 e 6) da indicare nell'apposita casella "Casi particolari".

Qualora sia presente uno dei codici di seguito commentati, il soggetto che presta assistenza fiscale riconosce l'eventuale agevolazione spettante e la comunica nel riquadro "Messaggi" del Mod. 730-3.

Il codice da indicare è così identificabile in funzione della situazione che ha generato il "caso particolare":

"2" - Perdita per eventi naturali	→	<p>L'agevolazione viene concessa solo se si verificano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno; ➔ se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. Se vengono rispettate le predette condizioni, sono esclusi dall'IRPEF sia il reddito dominicale che il reddito agrario del dichiarante.
"3" - Conduzione associata del terreno	→	<p>Il codice 3 consente di individuare una particolare compilazione del quadro A, dovuta a conduzione associata del fondo. In questa ipotesi infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ il reddito dominicale: deve essere dichiarato dal proprietario del terreno; ➔ il reddito agrario: deve essere dichiarato per la propria quota di spettanza da ogni singolo conduttore
"4" - Terreno concesso in affitto a giovani agricoltori	→	<p>Per effetto del comma 3, art. 14, Legge 15 dicembre 1998, n. 441, la rivalutazione del reddito dominicale (80%) e del reddito agrario (70%) non si applicano qualora vengano rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ il terreno è concesso in affitto per usi agricoli ;€ l'affittuario non ha compiuto 40 anni ; ➔ l'affittuario possiede la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (anche in forma

"6" - Presenza di perdita del prodotto e affitto a giovani agricoltori



societaria, purché la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale);

- ➔ I agevolazione compete anche qualora tale qualifica sia acquisita entro due anni dalla stipula del contratto;
- ➔ la durata del contratto non è inferiore a cinque anni.

L'agevolazione in esame non include invece l'ulteriore rivalutazione del 30%, che dovrà essere applicata ordinariamente solo se il soggetto che concede in affitto non è a sua volta uno IAP/coltivatore diretto.

In sostanza, se il terreno è concesso in affitto a giovani agricoltori (art. 14, commi 3 e 4, Legge n. 441/1998) e, a causa di eventi naturali, nel corso del 2023 si è registrata una perdita di almeno il 30% del prodotto ordinariamente ritraibile, il contribuente ha diritto all'esclusione dall'IRPEF sia del reddito dominicale che del reddito agrario.

Tuttavia, a tal fine, il dichiarante deve aver presentato regolare denuncia all'Ufficio del territorio entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento naturale dannoso (se tale data non è determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto).

Colonna 8 - Continuazione

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>		
A2	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>		
A3	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>		

Se nel corso del 2023 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (ad esempio, variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare il rigo 8. Uno per ogni situazione:

- ➔ **indicando a colonna 4 il periodo (numero di giorni) relativo ad ogni situazione e**
- ➔ **barrando la casella di colonna 8 " Continuazione ".**

Colonna 9 – IMU non dovuta

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI							
A1			,00							<input type="checkbox"/>	
A2			,00							<input type="checkbox"/>	
A3			,00							<input type="checkbox"/>	

La casella 9 “IMU NON DOVUTA” va barrata se il terreno rientra tra le **ipotesi di esenzione IMU**.

In questi casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righe la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righe compilati, in quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.

Colonna 10 – Coltivatore diretto o IAP

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI							
A1			,00							<input type="checkbox"/>	
A2			,00							<input type="checkbox"/>	
A3			,00							<input type="checkbox"/>	

La casella di colonna 10 deve essere barrata in presenza di dichiarante coltivatore diretto/IAP iscritto nella previdenza agricola; i n tal caso, chi presta assistenza fiscale:

- ➔ non applicherà l’ulteriore rivalutazione del 30% ai redditi dominicale ed agrario;
- ➔ farà confluire tali redditi nel rigo 147, Mod. 730-3 (anziché nel reddito complessivo, data l’esenzione prevista, per l’anno di imposta 2023, dall’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016).

Se nel 2023 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno, la casella di colonna 10 va barrata in tutti i righe per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.

Riferimenti normativi

- **Provvedimento** Agenzia delle Entrate **del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68472/2024.**